



CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DISCENDENTI DAL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E FLUSSI DA ESSI DERIVATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DELL’A.T.I. N. 4 ALL’IMPIANTO DI SELEZIONE DI PROPRIETA’ A.S.M. TERNI S.P.A., SITO IN LOCALITA’ “MARATTA BASSA”, COMUNE DI TERNI.

“ALLEGATO A”

ALLEGATO FINANZIARIO

1. TARIFFA DI CONFERIMENTO

1.1. Sulla base delle previsioni contenute nel Contratto di servizio Quadro e nel Contratto di servizio di cui il presente atto costituisce allegato, dovrà essere corrisposta a favore di A.S.M. Terni s.p.a., a titolo di corrispettivo per l'attività di trattamento dei rifiuti conferiti presso l'impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Terni, Località "Maratta Bassa", la tariffa di seguito indicata approvata dall'Assemblea dell'A.T.I. n. 4 con delibera n.1/2013:

Tipologia di rifiuti o attività in capo ad ASM	Tariffe (€/t)				
	anno	2013	2014	2015	Dal 2016
<i>Selezione rifiuto indifferenziato (Maratta Bassa)</i>		26,00	29,00	32,00	39,00

Le succitate tariffe vanno integrate del costo del trasporto delle frazioni di sottovaglio e della frazione secca al prezzo di 15 €/t.

1.2. L'importo sopra indicato deve intendersi al netto dell'I.V.A. e del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui alla L.R. 21 ottobre 1997 n. 30, così come modificata dagli artt. 52 e 53 della L.R. 13 maggio 2009 n. 11.

1.3. In conformità alla previsione di cui all'art. 6 del Contratto di servizio Quadro, i Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, nel periodo transitorio in cui è prevista, ai sensi del Contratto di servizio disciplinante l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'applicazione della TARES, si obbligano a corrispondere al soggetto gestore dell'impianto A.S.M. la tariffa di conferimento, così come definita dal precedente comma.

1.4. Sempre in conformità alla previsione di cui all'art. 6 del Contratto di servizio Quadro, per la fase successiva in cui è prevista, ai sensi del Contratto di servizio disciplinante l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'applicazione agli utenti della tariffa sulla base del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] si obbliga a corrispondere al soggetto gestore dell'impianto la tariffa di conferimento, così come definita dal precedente comma 1.1.

1.5. In particolare, per il periodo transitorio in cui è prevista l'applicazione della TARES, il corrispettivo dovuto dovrà essere liquidato dai soggetti di cui sopra in dodici mensilità,

entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento.

1.6. A decorrere dall'entrata in funzione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti di cui all'art. 14, comma 29 del d.l. 201/2011, l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] potrà, a compensazione dello strutturale livello di morosità prevedibile nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, convertito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., (anche, per brevità "TARES"), differire il pagamento di una percentuale massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile ad esso fatturato dal gestore dell'impianto per il servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.

1.7. Il diritto di differimento dei pagamenti di cui al comma che precede potrà essere esercitato solo se sussisteranno entrambe le seguenti condizioni:

(i) l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] abbia attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all'A.T.I. n. 4 e al gestore dell'impianto A.S.M., che la morosità, nel periodo intercorrente tra i 18 e i 6 mesi precedenti l'inizio dell'anno solare in cui si esercita il medesimo diritto di differimento, è stata non inferiore al 7% (sette per cento);

(ii) la fattura in ordine alla quale l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] intende esercitare il diritto di differimento venga pagata, alla rispettiva scadenza, per almeno il 90% (novanta per cento) del relativo importo.

1.8. Nel caso di ritardi di pagamento, trascorsi infruttuosamente i termini indicati, il gestore dell'impianto A.S.M. S.p.A. avrà diritto agli interessi così come disposto dal d.lgs. n. 231/01 in attuazione della direttiva CE n. 35 del 29/6/2000.

2. AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA

2.1. Le tariffe saranno rivalutate annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in base alle previsioni del Tasso di inflazione programmata (TIP) per l'anno di riferimento. Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente da A.S.M., previa comunicazione all'A.T.I. n. 4, a mezzo lettera raccomandata con allegato prospetto.

2.2. Il calcolo dell'aggiornamento tariffario dovrà essere effettuato sulla base delle variazioni effettive dell'indice relativo a dicembre dell'anno ultimo scorso rispetto a

quello relativo a dicembre dell'anno 2012 ed avrà valore dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.

2.3. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 11/2009, le tariffe di conferimento potranno essere adeguate dall'A.T.I. n. 4, su richiesta del soggetto titolare dell'impianto, quando ricorrano comprovate ragioni di necessità, quali:

- a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l'anno successivo nei costi di gestione, ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;
- b) Nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- c) Nuove perizie di variante.

2.4. La procedura di valutazione della richiesta di adeguamento dovrà essere svolta in contraddittorio fra le parti e dovrà concludersi, in ogni caso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della richiesta medesima all'A.T.I. n. 4.

2.5. Resta in ogni caso inteso che, il titolare dell'impianto, fatto comunque salvo quanto previsto al precedente art. 2.3, non potrà chiedere l'adeguamento delle tariffe di conferimento nel caso in cui siano state riscontrate variazioni dei quantitativi dei rifiuti conferiti ogni anno inferiori al 5% (cinque per cento) rispetto alle previsioni per il medesimo anno del Piano d'Ambito approvato con Delibera di Assemblea della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 16.01.2013.

3. CONTRIBUTO DOVUTO DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO IN FAVORE DI ARPA UMBRIA

3.1. Vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 384 del 08.03.2010, in attuazione delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 11 del 13 maggio 2009, il contributo dovuto dall'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] in favore dell'ARPA Umbria sarà versato come segue:

– entro i primi 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo al trimestre di riferimento, A.S.M. S.p.A. emetterà fattura nei confronti dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] per un importo pari ad euro 0,001 per ciascun Kg di rifiuto urbano ed assimilato destinato allo smaltimento presso il proprio sito di discarica.

3.2. Entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ai sensi di quanto previsto dal punto 3) della Delibera della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 384 del 08.03.2010, A.S.M. S.p.A. provvederà a versare il contributo di che trattasi in favore di ARPA Umbria, secondo le modalità stabilite dalla stessa Agenzia.